

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO**  
**PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE**  
**DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA FUNIVIARIA**  
**BREUIL-CERVINIA – PLAN MAISON – PLATEAU ROSA**  
**(C.I.G.9857077D41 C.U.P. H21C23000510009)**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede della Società CERVINO S.p.A., in Località Bardoney – Breuil Cervina, sono presenti i signori:

a) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società CERVINO S.p.A. con sede legale in Valtournenche (AO), Località Bardoney – Breuil Cervina, codice fiscale e partita IVA 00041720079 e che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente l' "Ente aggiudicatore" e/o il "Committente";

b) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Operatore economico \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, e che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente l' "Appaltatore";

b) (oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di Operatori economici) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Operatore economico \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, e che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_, in proprio e quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di Operatori economici costituito con atto/scrittura privata notaio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, rep. \_\_\_\_\_/racc. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, tra esso medesimo e gli Operatori economici mandanti \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente l'“Appaltatore”

### **PREMESSO**

- a) che il presente contratto, in quanto afferente ad “attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo” ai sensi dell’art. 149 del decreto legislativo (D.Lgs.) 31 marzo 2023, n. 36, è soggetto alle disposizioni relative agli appalti nei settori speciali contenute nel Libro III del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “Codice dei contratti”;
- b) che con “Bando di gara” spedito all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’U.E. in data 16 giugno 2023 l’Ente aggiudicatore ha indetto una procedura di dialogo competitivo per l’aggiudicazione – sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – dell’appalto avente ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova linea funiviaria Breuil-Cervinia – Plan Maison – Plateau Rosa, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente l’ “Appalto”;
- c) che l’Ente aggiudicatore ha definito le proprie necessità da soddisfare nel “Quadro delle esigenze” datato 31 maggio 2023, allegato al “Bando di gara”;
- d) che entro il termine delle ore 12,00 del 17 luglio 2023 fissato nel “Bando di gara” i seguenti Operatori economici – nel rispetto delle modalità indicate nelle “Norme per la presentazione della domanda di partecipazione” – hanno manifestato il proprio interesse a partecipare al dialogo competitivo: \_\_\_\_\_ (non indicarli per il momento);

- e) che con lettera del 28 luglio 2023 l'Ente aggiudicatore ha invitato gli Operatori economici candidatisi a partecipare al dialogo competitivo ed a formulare una proposta tecnica, secondo le indicazioni contenutistiche ivi formulate, su cui instaurare la fase di dialogo;
- f) che entro il termine delle ore 12,00 del 13 novembre 2023 gli Operatori economici invitati hanno presentato le rispettive proposte tecniche;
- g) che con lettera del \_\_\_\_\_ 2024 l'Ente aggiudicatore – dichiarato concluso il dialogo e ritenute parimenti idonee a soddisfare le proprie esigenze tutte le soluzioni presentate – ha richiesto ad ognuno degli Operatori economici partecipanti al dialogo competitivo la formulazione dell'offerta finale sulla base della propria soluzione iniziale presentata e specificata nel corso del dialogo;
- h) che entro il termine delle ore \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2024 fissato nella richiamata lettera del \_\_\_\_\_ 2024 gli Operatori economici partecipanti al dialogo competitivo hanno presentato le rispettive offerte finali;
- i) che, in esito all'esame e alla valutazione delle offerte finali, la commissione giudicatrice all'uopo designata ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'Appalto in favore dell'Operatore economico \_\_\_\_\_ in quanto autore della migliore offerta finale sulla base del criterio di aggiudicazione specificato nella lettera del \_\_\_\_\_ 2024;
- j) (*eventuale*) che l'Ente aggiudicatore ha condotto con l'Operatore economico \_\_\_\_\_ ulteriori negoziazioni per il perfezionamento dell'offerta finale;
- k) che è stato appurato il possesso in capo all'Operatore economico \_\_\_\_\_ dei requisiti di ordine generale e di capacità professionale e tecnica prescritti per la partecipazione al dialogo competitivo e per la sottoscrizione del contratto;
- l) con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione in data \_\_\_\_\_ l'Ente aggiudicatore – ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice e preso atto dell'esito delle negoziazioni di cui alla precedente lettera j) (*eventuale*) – ha aggiudicato l'Appalto all'Operatore economico \_\_\_\_\_;

l) che l'Appaltatore ha costituito in favore della Stazione appaltante la garanzia definitiva per la corretta esecuzione dell'Appalto mediante cauzione/fideiussione n.

\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_;

m) che è decorso il termine dilatorio (*stand still*) prescritto per la stipulazione del presente contratto.

Quanto sopra premesso, le parti sottoscritte

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto.**

1. La Committente affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'Appalto avente ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova linea funiviaria Breuil-Cervinia – Plan Maison – Plateau Rosa, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente l'“Opera funiviaria”.

2. L'Appalto ha ad oggetto, in particolare:

a) l'esecuzione dei servizi di architettura ed ingegneria che si identificano con:

a.1) la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Codice dei contratti, e della Sezione II dell'Allegato I.7 al Codice medesimo;

a.2) la redazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 41, comma 8, del Codice dei contratti e della Sezione III del suo Allegato I.7;

a.3) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) i lavori di realizzazione dell'Opera funiviaria, in conformità al progetto esecutivo validato ed approvato dal Committente.

3. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'Appalto a regola d'arte e nel rispetto delle condizioni di cui al presente contratto, agli atti a questo allegato o da questo richiamati, nonché dell'offerta finale oggetto dell'aggiudicazione.

4. Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge (L.) 13 agosto 2010, n. 136: a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'Appalto è il seguente: 9857077D41; b) il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: H21C23000510009.

#### **Articolo 2. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale dell'Appalto, giusta l'offerta economica finale formulata dall'Appaltatore, ammonta a euro \_\_\_\_\_, (diconsi euro \_\_\_\_\_), di cui:

- a) euro \_\_\_\_\_, relativi ai lavori di realizzazione dell'Opera funiviaria;
- b) euro \_\_\_\_\_, relativi agli oneri della sicurezza;
- c) euro \_\_\_\_\_, relativi al progetto di fattibilità tecnico-economica (oneri previdenziali esclusi);
- d) euro \_\_\_\_\_, relativi al progetto esecutivo (oneri previdenziali esclusi);
- e) euro \_\_\_\_\_, relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oneri previdenziali esclusi).

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. L'Appalto è stipulato interamente a corpo e chiavi in mano, ai sensi dell'art. 33 del Capitolato speciale d'Appalto, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Capitolato speciale", per cui l'importo contrattuale dei servizi di architettura ed ingegneria e dei lavori a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità delle prestazioni e delle opere appaltate.

### **Articolo 3. Condizioni generali del contratto.**

1. L'Appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti posti alla base della richiesta di formulazione dell'offerta finale, ivi incluso il Capitolato speciale, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non allegati materialmente, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. I documenti che fanno parte del contratto sono indicati nell'art. 21 del presente contratto e nell'art. 6 del Capitolato speciale.

### **Articolo 4. Domicilio, persone autorizzate a sottoscrivere gli atti contrattuali e direzione del cantiere.**

1. L'Appaltatore ha eletto domicilio in \_\_\_\_\_ oppure domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_.

2. I pagamenti in acconto e a saldo a favore dell'Appaltatore sono effettuati, nel rispetto delle modalità dettate nel Capitolato speciale, mediante accredito sul conto corrente "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 corrispondente al seguente codice IBAN: IT \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_. Il/i soggetto/i autorizzato/i ad operare sul conto corrente predetto è/sono:

- sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;
- sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_.

*(in ipotesi di partecipazione di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ripetere per ciascun componente il raggruppamento o il consorzio)*

3. Ai sensi dell'art. 12 del Capitolato speciale, il soggetto autorizzato a sottoscrivere i documenti contabili relativo all'Appalto è il signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_. Inoltre, così come indicato nella domanda di partecipazione al dialogo competitivo, gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnico-economica, il progetto esecutivo e il piano di sicurezza e coordinamento saranno sottoscritti dal/dai sig./sig.ri \_\_\_\_\_, nato/i a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

4. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto ed è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso il Committente che ne darà comunicazione al Direttore dei lavori ed al Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva; per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la sua presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori. Si applica quanto previsto nell'art. 13 del Capitolato speciale.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni ed ai contenuti dei commi precedenti deve essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore al Committente.

**Articolo 5. Modalità esecutive, termini di inizio e di ultimazione dei servizi di architettura ed ingegneria e dei lavori.**

*(opzione 1: inizio progettazione dopo la stipula del contratto)* 1. A seguito di ricevimento dell'ordine di servizio impartito dal Responsabile unico del progetto, l'Appaltatore è tenuto a dare avvio all'esecuzione dei servizi di architettura ed ingegneria indicati nell'art. 2, comma 1, lettera a), del contratto, nel rispetto del Capitolato speciale, dell'offerta finale formulata in gara nonché delle indicazioni contenutistiche dell'art. 41 del Codice dei contratti e della Sezioni II e III del suo Allegato I.7.

*(opzione 2: inizio progettazione prima della stipula del contratto)* 1. Con ordine di servizio del Responsabile unico del progetto in data \_\_\_\_\_, il Committente ha già disposto l'esecuzione anticipata e in via d'urgenza dei servizi di architettura ed ingegneria indicati nell'art. 2, comma 1, lettera a), del contratto, nel rispetto del Capitolato speciale, dell'offerta finale formulata in gara nonché delle indicazioni contenutistiche dell'art. 41 del Codice dei contratti e della Sezioni II e III del suo Allegato I.7.

2. In particolare, in conformità all'offerta finale di gara, l'Appaltatore si obbliga:

- a) ad assumere a riferimento dei servizi di architettura ed ingegneria indicati nell'art. 2, comma 1, lettera a), del contratto, un costo dei lavori di realizzazione dell'Opera funiviaria non eccedente l'importo di euro \_\_\_\_\_, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusa l'iva, e, in caso di sua riscontrata incompatibilità, ad informare tempestivamente il Committente cui spetta la decisione in merito al proseguimento dei servizi medesimi;
- b) ad ultimare e consegnare al Committente il progetto di fattibilità tecnico-economica, corredato del piano di sicurezza e coordinamento, entro \_\_\_\_\_ naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine di servizio del Responsabile unico del progetto prescrivente l'avvio dei servizi di architettura ed ingegneria;
- c) ad ultimare e consegnare al Committente il progetto esecutivo, corredato del piano di sicurezza e coordinamento, entro \_\_\_\_\_ naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine di servizio del Responsabile unico del progetto impartito successivamente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

3. Se il progetto di fattibilità tecnico-economica o quello esecutivo non siano ritenuti meritevole di approvazione per fatto e colpa dell'Appaltatore, il presente contratto è risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e in danno del medesimo.

4. I lavori di realizzazione dell'Opera funiviaria sono consegnati all'Appaltatore soltanto dopo l'approvazione da parte del Committente del progetto esecutivo, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte degli enti preposti ed al perfezionamento delle procedure di finanziamento dell'Opera funiviaria.

5. In conformità all'offerta finale di gara, il tempo utile per ultimare i lavori di realizzazione dell'Opera funiviaria è fissato in \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna.

#### **Articolo 6. Penale per i ritardi.**

1. Nel caso di mancato rispetto, per fatto e colpa dell'Appaltatore, di ognuno dei termini prescritto nell'art. 5, comma 2, lettere b) e c), del contratto per la consegna, rispettivamente, del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo, si applica, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all'art. 30 del Capitolato speciale, fatta salva la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del codice civile; nel caso in cui il ritardo superi i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto ai predetti termini di consegna, il contratto è risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e in danno dell'Appaltatore, anche qualora il ritardo maturato interessi uno solo dei termini prescritti.

2. Nel caso di mancato rispetto, per fatto e colpa dell'Appaltatore, del termine indicato per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'Opera funiviaria nell'art. 5, comma 5, del contratto si applica, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, fatta salva la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del codice civile. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà per il Committente di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Si applica quanto previsto nell'art. 30 del Capitolato speciale.

#### **Articolo 7. Sospensioni o riprese dei servizi di architettura e di ingegneria e dei lavori.**



1. Nel rispetto delle prescrizioni dettate nel Capitolato speciale, è ammessa la sospensione dei servizi di architettura e di ingegneria nonché dei lavori su ordine, rispettivamente, del Responsabile unico del progetto e del Direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni dedotte in Appalto, compresa la necessità di introdurre modifiche e varianti ai sensi dell'art. 120 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei servizi di architettura ed ingegneria e dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei servizi e/o dei lavori senza che il Committente ne abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto, rispettivamente, il Responsabile unico del progetto e il Direttore dei lavori a dare le necessarie disposizioni per assicurare la prosecuzione delle prestazioni dedotte in Appalto. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei servizi e/o dei lavori se l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Si applica quanto previsto nell'art. 29.4) del Capitolato speciale.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'Appaltatore.**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dalla documentazione posta a base della procedura di dialogo competitivo e, in particolare, dal Capitolato speciale, quelli a lui imposti per legge e/o per regolamento ovvero quelli scaturenti dalla sua offerta finale di gara e/o dall'approvazione del progetto esecutivo.

2. In ogni caso si intendono comprese nell'Appalto e perciò a carico dell'Appaltatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo e fatto salvo quanto previsto nel Capitolato speciale, le spese per:

- a) le verifiche strutturali sulle opere esistenti ai fini della loro modifica ed interazione con le opere oggetto della progettazione;
- b) le eventuali consulenze di cui l'Appaltatore si serva ai fini dell'attività di progettazione;

- c) le eventuali modifiche, integrazioni o chiarimenti agli elaborati progettuali richiesti dai verificatori di cui all'art. 42 del Codice dei contratti ovvero dagli enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza;
- d) la consegna degli elaborati progettuali nel numero di copie – su supporto cartaceo e/o digitale – necessario all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni, in conformità a quanto previsto nell'art. 17.1), numeri 4) e 5), del Capitolato speciale;
- e) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere o delle specifiche aree d'intervento;
- f) il trasporto di qualsiasi bene, attrezzatura, materiale o mezzo d'opera;
- g) gli attrezzi e le opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dell'Appalto;
- h) le vie di accesso alle aree oggetto dei lavori, il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- i) la costruzione, l'alimentazione e la gestione delle eventuali teleferiche di servizio necessarie per il trasporto di materiali, mezzi ed attrezzature nelle aree di cantiere;
- j) la custodia e la conservazione delle opere fino alla presa in consegna dell'Opera funiviaria da parte del Committente.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro soggetto in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti dal Capitolato speciale.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere; il Committente, per il tramite del Direttore dei lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

#### **Articolo 9. Contabilità.**

1. La contabilità dell'Appalto è curata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo quanto già previsto nel Capitolato speciale.

**Articolo 10. Revisione dei prezzi.**

1. In tema di revisione dei prezzi, si applica l'art. 37 del Capitolato speciale.

**Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Se la Committente, per il tramite del Direttore dei lavori, richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di quanto previsto dal Capitolato speciale.

2. L'Appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nel progetto di fattibilità tecnico-economica e/o nel progetto esecutivo, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

**Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. All'Appaltatore sono corrisposti i pagamenti, in acconto e a saldo, secondo quanto già previsto nel Capitolato speciale.

3. E' fatta salva la ritenuta di cui all'art. 11, comma 5, del Codice dei contratti per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi al personale impiegato o ai subappaltatori.

4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione della garanzia di cui all'art. 20.5) del Capitolato speciale, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio.

5. Non è prevista l'erogazione dell'anticipazione in quanto il relativo istituto non è vincolante per gli appalti nei settori speciali, ai sensi dell'art. 141, comma 3, lett. i), del Codice dei contratti.

6. In ottemperanza all'art. 3 della L. n. 136/2010: a) tutti i movimenti finanziari in favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono le opere, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'Appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo

che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 2, del contratto; b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3, del contratto; c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della L. n. 136/2010; d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile; e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'Appalto, a pena di nullità dei contratti.

7. I pagamenti all'Appaltatore sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti dal Capitolato speciale.

**Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardato pagamento degli acconti e del saldo, spettano all'Appaltatore gli interessi moratori calcolati ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2001, n. 231.

**Articolo 14. Collaudi, manutenzione e presa in consegna dei lavori.**

1. I lavori sono soggetti al collaudo prestazionale, al collaudo della Struttura Infrastrutture Funiviarie (S.I.F.) ed al collaudo tecnico-amministrativo finale, in conformità alle disposizioni dettate nel Capitolato speciale.

2. La Committente provvede alla presa in consegna delle opere e degli impianti oggetto dell'Appalto:

- a) quanto alle opere di natura funiviaria in esito all'emissione del certificato di collaudo da parte della S.I.F. ed al rilascio della determinazione all'apertura al pubblico esercizio dell'impianto funiviario;
- b) quanto alle opere di altra natura, in esito al rilascio del collaudo tecnico-amministrativo finale.

3. Sino all'emissione del certificato di collaudo da parte della S.I.F. l'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione, ordinaria e straordinaria, di tutte le opere e impianti oggetto dell'Appalto.

4. Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori; esso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo

decorsi due anni dalla sua emissione, previa approvazione del Committente; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

5. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Committente prima che il certificato all'emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

#### **Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

1. La Committente ha facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi e secondo le modalità previste nel Capitolato speciale.

2. Restano ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione contemplate nel presente contratto.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione del contratto a causa di un suo inadempimento.

#### **Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. Ai sensi dell'art. 11 del Codice dei Contratti pubblici, l'Appaltatore ha l'obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Appaltatore anche in maniera prevalente.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dell'Appalto nei modi, termini e misura specificati nel Capitolato speciale e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

**Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle misure e prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo nonché nel Piano Operativo di Sicurezza che è tenuto a redigere entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo da parte della Committente. Per quanto non specificato nei richiamati piani, l'Appaltatore è comunque tenuto a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili nonché gli ordini impartiti dal Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui al comma 1 formano parte integrante del presente contratto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

**Articolo 18. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 21 del Capitolato speciale.

3. Previa autorizzazione del Committente e nel rispetto dell'art. 119 del Codice dei contratti, le prestazioni di servizi e le opere che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti nel Capitolato speciale.

**Articolo 19. Garanzia definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante

fideiussione \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ società/dall'istituto  
\_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ per  
l'importo di euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ per cento dell'importo del presente  
contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; la garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere reintegrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; la mancata reintegrazione della garanzia entro il termine assegnato dal Committente costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

5. Si applica quanto previsto nell'art. 20.2) del Capitolato Speciale.

#### **Articolo 20. Obblighi assicurativi.**

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'Appalto e delle attività connesse nonché della rovina totale o parziale dell'Opera funiviaria, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

2. Poiché la progettazione dell'Opera funiviaria è in capo all'Appaltatore, lo stesso è responsabile dei danni causati da errori di progettazione o progettazione insufficiente.

3. A tale scopo l'Appaltatore assume l'obbligo di stipulare le coperture assicurative richieste nel Capitolato speciale, con le modalità ed i massimali ivi specificati.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale

dell'Opera funiviaria, ovvero dei rischi derivanti da difetti di costruzione, in conformità alle prescrizioni dettate nel Capitolato speciale.

5. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità ai vigenti schemi-tipo approvati con decreto ministeriale del 16 settembre 2022, n. 193.

6. La violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi assicurativi indicati nel presente articolo e nei documenti in esso richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile in danno dell'Appaltatore.

7. Si applica quanto previsto negli artt. 20.3) e 20.4) del Capitolato speciale.

#### **Articolo 21. Documenti facenti parte del contratto.**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: a) la documentazione tecnico-amministrativa posta a base della procedura di dialogo competitivo; b) l'offerta tecnica ed economica finale formulata in gara dall'Appaltatore; c) il progetto di fattibilità tecnico-economica ed il progetto esecutivo approvati dal Committente; d) i piani di sicurezza richiamati nell'art. 17; e) la garanzia e le assicurazioni richiamate negli articoli 19 e 20.

2. I suddetti documenti pur facendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Committente.

#### **Articolo 22. Recesso unilaterale dal contratto**

1. Il Committente può recedere dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione dei servizi di architettura e di ingegneria o dei lavori dell'Opera funiviaria in caso:

- di diniego delle autorizzazioni, dei nulla-osta e dei permessi normativamente prescritti per la realizzazione dell'Opera funiviaria;
- stante la necessità del ricorso al credito, di omesso conseguimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'Opera funiviaria;
- di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.

2. In caso di recesso ai sensi del comma 1, il Committente ha l'obbligo di tenere indenne l'Appaltatore dei servizi o dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti



in cantiere senza il diritto dell'Appaltatore a richiedere il mancato guadagno rispetto ai servizi o lavori non eseguiti, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile.

3. L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 1 è manifestato dal Committente mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni.

**Articolo 23. Controversie.**

1. Le controversie insorte durante l'esecuzione sia dei servizi di architettura ed ingegneria sia dei lavori possono essere risolte mediante i rimedi, alternativi alla tutela giurisdizionale, di cui all'art. 40 del Capitolato Speciale.

2. Ogni controversia che non si sia potuta risolvere attraverso i rimedi di cui al comma 1 è devoluta al Tribunale delle Imprese di Torino, con esclusione della competenza arbitrale.

**Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore; l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto è determinata e pagata in conformità all'Allegato I.4 del Codice dei contratti.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le eventuali spese ed imposte per gli atti occorrenti per la gestione dell'Appalto, dal giorno della consegna dei servizi/lavori a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi ed i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della Committente

Il Rappresentante dell'Appaltatore

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 del codice civile le seguenti clausole:

- Articolo 3. Condizioni generali del contratto;
- Articolo 6. Penale per i ritardi;
- Articolo 8. Oneri a carico dell'Appaltatore;
- Articolo 22. Recesso unilaterale dal contratto;
- Articolo 23. Controversie;
- Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della Committente

Il Rappresentante dell'Appaltatore